

ASL1 Abruzzo
Via G. Bellisari
ex P.O. Santa Maria di Collemaggio
67100 L'AQUILA

OGGETTO: Richiesta di esonero dal pagamento del costo di riproduzione ex art 25 legge n 241/90

L'azienda istante chiede se il rilascio di documenti, richiesti dal personale dipendente ad "*uso tentativo di conciliazione e/o giudiziale*", sia esente dal pagamento del costo di riproduzione in virtù dell'esonero previsto dall'art 10 della legge n 533/73 e se i costi di spedizione della documentazione al domicilio del richiedente siano a carico dell'amministrazione.

Quanto al primo quesito, la Commissione osserva preliminarmente che la fattispecie, pur inerendo all'ambito di applicazione di un'esenzione tributaria o fiscale, interferisce con il rimborso dei costi di riproduzione ex art 25 legge n 241/90 e, come tale, rientra tra le materie di competenza di questa Commissione.

Ciò posto, si rileva che l'art. 10 della Legge n. 533 del 1973 – rubricato "gratuità del giudizio" – al primo comma dichiara esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, tra gli altri, gli atti relativi alle "controversie individuali di lavoro" (nonché a quelle concernenti il pubblico impiego e le controversie di previdenza ed assistenza) ed "ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro".

La regola della gratuità degli atti inerenti alle controversie di lavoro pubblico e privato, desumibile dall'ampia formulazione del citato articolo, tuttavia incontra il limite specifico nell'onere di rimborso del costo di riproduzione dei documenti richiesti ex art 25 della legge n 241/90.

Ed infatti, alla stregua della rubrica dell'art 10 legge n 533/73 (gratuità giudizio) nonché dell'interpretazione letterale di tale disposizione (atti relativi a controversie e a provvedimenti di conciliazione), l'esenzione è riferibile alle spese, di qualsiasi specie, ricollegabili alla fruizione del servizio giustizia e dunque a quelle occorrenti per il compimento di atti giudiziari (es. notifiche) ovvero di atti pregiudiziali (avvio della conciliazione) strutturalmente e necessariamente finalizzati alla tutela giurisdizionale dei crediti di lavoro, ma non anche a procedimenti di diversa natura e finalità, come nella specie, quello di accesso a documenti amministrativi, essendo meramente occasionale l'uso dei documenti richiesti per fini conciliativi o giudiziali (fatti salvi, in caso di necessità, i poteri acquisitivi in sede giudiziale o conciliativa).

Non pare, poi, che la disposizione dell'art 10 della legge n 533 1973 sia suscettibile di interpretazione analogica ad atti non giudiziari (o non pregiudiziali), essendo vietata dal carattere eccezionale delle norme di esenzione (ex art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile).

Pertanto, trattandosi di documenti non legati da un nesso strutturale necessario con la controversia di lavoro ovvero con la conciliazione, la Commissione è del parere che per i costi di riproduzione degli atti oggetto dell'accesso non operi l'esenzione sancita in generale per l'esercizio dei diritti dei lavoratori dall'art. 41 della legge n. 300/70 e in particolare nell'ambito del processo del lavoro, dall'art. 10 della legge n. 533/73.

Quanto al secondo quesito prospettato, oltre alle considerazioni già svolte sopra con riguardo all'inapplicabilità dell'esenzione, si ribadisce che per costo – secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V, 25 ottobre 1999, n. 1709), alla quale si è allineata anche quella di questa Commissione (cfr. parere 1 luglio 2008) – non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento, ma anche tutti gli altri sostenuti dall'amministrazione (quali, per esempio, quelli concernenti la ricerca dei documenti e/o l'istruzione della pratica). Ne consegue che l'eventuale richiesta di rimborso, oltre che dei costi di fotoriproduzione, anche delle spese sostenute per l'invio della documentazione al domicilio del richiedente l'accesso deve considerarsi legittima, non essendo tale richiesta limitativa del diritto di accesso, né tanto meno illogica ed irragionevole.

Comune di Montemiletto
Via Roma 2
83038 Montemiletto (AV)

OGGETTO: Accesso di consigliere comunale al protocollo informatico del Comune.

L'ente civico istante ha negato ad un consigliere comunale l'accesso al protocollo informatico, manifestando dubbi sulla legittimità della pretesa del consigliere di accedere al protocollo "direttamente dal monitor del computer in dotazione ai dipendenti".

Questa Commissione ha già affrontato in altra occasione (seduta del 23.2.2010) proprio la questione inerente l'accesso diretto del consigliere comunale al sistema informatico del Comune istante, esprimendosi positivamente per le argomentazioni che di seguito si riportano per quanto interessa.

In particolare, quanto alle modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconoscitogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Tale essendo il consolidato orientamento del giudice amministrativo e di questa Commissione, le motivazioni del diniego opposto alla consultazione diretta del protocollo tramite monitor in dotazione al personale non sono condivisibili né in punto di gravosità per l'ufficio (in quanto è ben possibile senza un eccessivo dispendio mettere a disposizione un monitor dedicato alle esigenze dei consiglieri, senza che questi ultimi interferiscano con le attività in corso, aggravando il carico dei dipendenti) né in punto di proporzionalità e/o ragionevolezza (in quanto il consigliere comunale ha chiesto di consultare direttamente il protocollo limitatamente alle ore pomeridiane negli orari di apertura degli uffici), dovendo invece l'amministrazione in modo responsabile compiere ogni sforzo diligente e tecnico per assicurare al consigliere l'esercizio del diritto di accesso.

Alla luce dei soprarichiamati principi si ritiene illegittimo il diniego opposto dall'ente alla consultazione diretta del protocollo da parte del consigliere.

Comune di San Giorgio del Sannio
affarigenerali2002@libero.it

OGGETTO: Richiesta parere sulla verifica della legittimazione a richiedere l'accesso a documenti amministrativi da parte di un Comitato di cittadini.

Con e-mail del 1 luglio 2010 l'amministrazione del Comune di San Giorgio del Sannio ha chiesto di conoscere se l'ente civico debba verificare, prima di concedere l'accesso ai documenti richiesti, la legittimazione del richiedente, qualificatosi coordinatore di un comitato di cittadini.

Al riguardo, l'art 6 co. 1 del d.P.R. n 184/2006 dispone, tra l'altro, che *“qualora... .. sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativil'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale...”* e l'art 5 co. 2 stesso decreto precisa d'altra parte che *“il richiedente deve... dimostrare..., ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato”*.

Alla stregua delle citate disposizioni, la Commissione è del parere che, ove sorgano dubbi sulla legittimazione dell'istante – come pare nella specie, difettando la prova documentale della titolarità della carica in capo all'istante – l'amministrazione debba invitare l'interessato a regolarizzare l'istanza.

Sig.
Via
67030 Pacentro (AQ)

OGGETTO: Diritto di accesso dei consiglieri comunali. Modifiche al Regolamento del Comune di Pacentro (AQ). Richiesta parere.

Il Sig., consigliere di minoranza del Comune di Pacentro (AQ), chiede parere in ordine alle modifiche e integrazioni apportate dal Consiglio comunale con deliberazione numero n. 20 del 9 agosto 2008 al Regolamento approvato con deliberazione n. 35 del 24 giugno 2002, con le quali è stato stabilito, in particolare (art. 4, comma 7), che i consiglieri possono prendere visione di tutti gli atti per un'ora e per due giorni settimanali e che qualora le richieste dei Consiglieri riguardano documentazioni particolarmente corpose, complessa o generiche il diritto può essere limitato (art. 4, comma 10). Il Sig. chiede anche quale sono, nel caso in cui la Commissione riscontrasse delle irregolarità nelle modifiche e integrazioni introdotte, i rimedi utilizzabili per rimuoverle.

Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Commissione in adesione dell'orientamento espresso dal giudice amministrativo (cfr., parere 3 febbraio 2009) quello secondo il quale il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. – che trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "*diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato*" – ha un contenuto più ampio rispetto sia al diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da

ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Il ricorso a supporti magnetici o l'accesso diretto al sistema informatico interno dell'Ente, ove operante, sono strumenti di accesso certamente consentiti al consigliere comunale che favorirebbero la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa.

Nel caso che ne occupa, più che le nuove modalità di accesso dei consiglieri comunali di cui all'art. 4, comma 7, che non sembrano contenere irregolarità atteso che sono ispirate dall'esigenza di evitare ritardi e disservizi nell'ordinaria attività amministrativa, è la modifica introdotta dal comma 10 dello stesso articolo che illegittimamente comprime il diritto di accesso dei consiglieri limitandolo *ad libitum* nel caso in cui le richieste riguardino documentazioni particolarmente corpose e complesse (non quelle generiche che, come tali, possono essere disattese).

Il rimedio per rimuovere la predetta illegittimità è solo il ricorso al T.A.R. Abruzzo (avverso il diniego opposto dall'amministrazione ad una richiesta specifica, atteso che il termine per ricorrere direttamente avverso il Regolamento è maturato), ricorso che, del resto, era stato già preannunciato, in sede di discussione consiliare, qualora la proposta di modifica del Regolamento fosse stata approvata nei termini contestati (cfr. delibera n. 20/2008).

Città di Caserta
Polizia Municipale
Area Comando
Viale V. Lamberti
81100 CASERTA

OGGETTO: Istanza di accesso a schede di valutazione di una procedura concorsuale.

Con fax del 19 giugno 2010 la Città di Caserta, Polizia Municipale, Area Comando ha comunicato:

1) che il dipendente, che aveva partecipato ad una procedura concorsuale per il passaggio dalla posizione C4 a C5, ha chiesto copia delle schede di valutazione di tutti i concorrenti interessati a detto passaggio, al fine di accertare l'equità e l'uniformità dei giudizi e delle valutazioni;

2) che la domanda d'accesso è stata respinta perché ritenuta preordinata ad un controllo generalizzato dell'attività dell'Amministrazione.

Sulla questione viene chiesto il parere di questa Commissione.

Al riguardo si fa presente che chi ha partecipato ad una selezione di tipo concorsuale ha l'evidente interesse di poter poi controllare se, ai suoi danni, siano stati commessi errori o parzialità. Pertanto il Sig. ha indubbiamente diritto, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, di accedere alle schede di valutazione richieste, limitatamente però a quelle dei concorrenti che l'abbiano preceduto nella graduatoria, dal momento che negli altri casi l'esistenza di eventuali errori o parzialità non potrebbe causargli alcun danno, con conseguente carenza di interesse all'accesso.